

# Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;  
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 27 settembre 2012)

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI

Relatore di minoranza: MASSIMO BINCI

## TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

### “Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas”

## sulle proposte di legge

- N. 216** a iniziativa del Consigliere Pieroni  
*presentata in data 22 giugno 2012*  
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI A BIOGAS E BIOMASSE.
- N. 223** a iniziativa del Consigliere Carloni  
*presentata in data 6 luglio 2012*  
NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA IMPIANTI ALIMENTATI A BIOGAS.
- N. 228** a iniziativa del Consigliere Latini  
*presentata in data 12 luglio 2012*  
AREE E SITI NON IDONEI ALL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE.
- N. 244** a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Sciapichetti, Traversini, Silvetti, Acquaroli, Giorgi, Comi  
*presentata in data 19 settembre 2012*  
AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS.
- N. 245** a iniziativa del Consigliere Giorgi  
*presentata in data 21 settembre 2012*  
SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS.

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

## RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 1° ottobre 2012)*

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 1° ottobre 2012, esaminato il testo delle proposte di legge n. 216, 223, 228, 244, 245 (testo unificato) "Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da biomasse e biogas";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Fabrizio Cesetti;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

con la raccomandazione di prevedere la riapertura del procedimento al fine specifico di verificare l'individuazione delle misure compensative ai sensi del punto 14.15 dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 e dell'allegato 2 al medesimo decreto, sulla base delle caratteristiche ambientali rispetto all'elevato impatto territoriale degli impianti di biogas autorizzati.

Il Presidente  
Fabrizio Giuliani

**Testo unificato dalla Commissione****Art. 1***(Aree non idonee)*

**1.** In conformità a quanto previsto dalla normativa statale, la Regione procede alla individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti alimentati da biomasse o biogas nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definiti gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing di cui al d.m. 15 marzo 2012.

**2.** L'atto di cui al comma 1 è adottato dalla Regione entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2***(Norma transitoria)*

**1.** Sino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 1, e comunque non oltre quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere autorizzati nuovi impianti termoelettrici alimentati da biomasse e da biogas nel territorio regionale.

**Proposta di legge n. 216  
a iniziativa del Consigliere Pieroni  
presentata in data 22 giugno 2012**

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ALIMENTATI A BIOGAS O BIOMASSE**

**Art. 1**

*(Aree non idonee all'installazione degli impianti termici alimentati a biogas o biomasse)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua le aree non idonee, ai sensi del paragrafo 17 della Parte IV all'Allegato al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, per l'installazione degli impianti termici per la produzione di energie rinnovabili, alimentati a biogas o biomasse.

2. L'atto di cui al comma 1, è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

**Art. 2**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Sino all'individuazione delle aree non idonee, di cui all'articolo 1, non possono essere rilasciate le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti termici per la produzione di energie rinnovabili, alimentati a biogas o biomasse.

**Proposta di legge n. 223  
a iniziativa del Consigliere Carloni  
presentata in data 6 luglio 2012**

**NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE DI  
ENERGIA  
RINNOVABILE DA IMPIANTI ALIMENTATI A  
BIOGAS**

**Art. 1**

*(Soggetto proponente)*

1. I soggetti proponenti che intendono realizzare impianti biogas per la produzione di energia alternativa devono possedere, al momento della presentazione in iter procedurale autorizzativo della documentazione progettuale, esclusivamente forma giuridica di azienda agricola a tutti gli effetti riconosciuta.

**Art. 2**

*(Localizzazione di impianti biogas)*

1. I Comuni sono tenuti a provvedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla redazione di un piano di delimitazione territoriale locale con cui identificare le aree nelle quali autorizzare la realizzazione di impianti biogas.

2. I territori interessati da certificazioni di qualità quali DOP, DOC, DOGC, IGT, IGP, STG, al fine di preservare e mantenere le proprietà originarie dei prodotti che potrebbero subire alterazioni a seguito della distribuzione del digestato sui terreni, possono essere integralmente esclusi dalla realizzazione di impianti biogas.

3. Gli indici ed i parametri che regolamentano la dislocazione di impianti a biogas, in armonia con i piani regolatori generali comunali sono i seguenti:

- a) superficie agricola minima, di proprietà esclusiva del soggetto proponente, commisurata alla totale copertura del fabbisogno di alimentazione dell'impianto;
- b) altezza massima costruzioni: 5,00 mt (salvo comprovate esigenze);
- c) distanza/potenza: 400 ml (dal più vicino edificio residenziale non appartenente all'azienda, da edifici di servizio pubblico e da altri impianti simili) per impianti biogas fino ad una potenza di 250kw; 1.000 ml (dal più vicino edificio residenziale non appartenente all'azienda, da edifici di servizio pubblico e da altri simili impianti) per impianti biogas fino ad una potenza di 1 Mw.

d) è fatto obbligo al soggetto proponente di provvedere, attraverso piantumazione di verde, a mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto e ad assicurare l'efficacia dell'intervento per tutto il periodo di esistenza della struttura ai fini di una perfetta contestualizzazione con l'ambiente circostante.

**Art. 3**  
*(Alimentazione)*

1. Sono subordinati ai criteri della presente legge gli impianti alimentati con prodotti e/o sottoprodotti derivati da attività agricola e zootecnica. Sono da ritenersi esclusi gli impianti alimentati da prodotti e/o materiali assimilabili ai rifiuti.

**Proposta di legge n. 228  
a iniziativa del Consigliere Latini  
presentata in data 12 luglio 2012**

**AREE E SITI NON IDONEI ALL' INSTALLA-  
ZIONE DI IMPIANTI PER  
LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  
ALIMENTATI DA BIOMASSE**

**Art. 1**  
*( Finalità )*

1. La presente legge e' finalizzata a conciliare le politiche di tutela dell'ambiente con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili derivanti da impianti alimentati da biomasse.

**Art.2**  
*(Aree non idonee)*

1. In conformità' a quanto previsto dalla normativa statale, la Regione procede alla individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti alimentati da biomasse nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definiti gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing di cui al D.M. 15 marzo 2012.

2. L'atto di cui al comma 1 e' adottato dalla Regione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e tiene conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

**Art. 3**  
*(Principi e criteri direttivi per la individuazione delle aree non idonee)*

1. Nella individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, la Regione si adegua ai seguenti principi e criteri direttivi, considerando inidonei:

- a) i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'Unesco;
- b) le aree oggetto di tutela dei beni di cui all'art. 10, comma 4, lettere f), g), i) e l) del d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- c) le aree individuate ai sensi dell'articolo 136 comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004;
- d) le vette ed i crinali montani e pedemontani;
- e) le zone a) e b) dei parchi nazionali interregionali e regionali;

f) le zone di protezione speciale ed i siti di importanza comunitaria;

g) le aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

**2.** La realizzazione di impianti nella medesima area o in aree contigue deve essere valutata in termini cumulativi in sede di rilascio dell'autorizzazione unica.

**3.** Per la localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere favorita la collocazione in adiacenza agli insediamenti rurali esistenti o, preferibilmente, al loro interno, riutilizzando parti di fabbricati o edifici non più in uso, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati.

**4.** In ogni caso, gli impianti a biomasse devono essere realizzati con le migliori tecniche disponibili. Nelle aree critiche per l'inquinamento va assicurato un saldo almeno zero delle emissioni inquinanti (Pm10 e NO2).

**Proposta di legge n. 244  
a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli,  
Sciapichetti, Traversini,  
Silveti, Acquaroli, Giorgi  
presentata in data 19 settembre 2012**

**AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI  
IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS**

**Art. 1**

*(Aree non idonee all'installazione di impianti  
alimentati da biomasse e biogas)*

1. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da biomasse e biogas, nell'ambito degli atti di programmazione con cui sono definiti gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing di cui al d.m. 15 marzo 2012.

2. Sino all'adozione dell'atto di cui al comma 1, non possono essere installati nuovi impianti termici alimentati da biomasse e biogas nel territorio regionale.

**Proposta di legge n. 245  
a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi  
presentata in data 21 settembre 2012**

**SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONI IMPIANTI  
A BIOMASSE E BIOGAS**

**Art. 1**

1. Sono sospesi con effetto immediato gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione, inerenti la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biomasse e a biogas, in attesa della nuova legge regionale di individuazione delle aree non idonee alla realizzazione dei suddetti impianti.

**Art.2**

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale, la Regione procede all'individuazione delle zone non idonee alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biomasse e a biogas nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definiti gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burder sharing di cui al d.m. del 15 marzo 2012.

2. L'atto di cui al comma 1 è adottato dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.